



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Francesco Terrusi

Presidente

Andrea Zuliani

Consigliere

Giuseppe Dongiacomo

Consigliere

Filippo D'Aquino

Consigliere Rel.

Roberto Amatore

Consigliere

Oggetto:

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fallimento - revocatoria<br>di pagamenti -<br>concordato fallimentare<br>- creditori privilegiati -<br>interesse ad agire |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ud.22/09/2026 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 16552/2022 R.G. proposto da:

Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Pulejo unitamente agli  
avvocati Valeria Mazzoletti, Paolo Pototschnig, Edoardo Boscarato  
-ricorrente-

contro

Con Sac S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Intesa  
San Paolo Spa - Ubi Spa in persona del legale rappresentante pro  
tempore, Fallimento Conceria Sacomar S.p.A., in persona del curatore pro  
tempore

-intimati-

sul controricorso incidentale proposto da Con.Sac. S.r.l., in persona del  
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato  
Marta Lettieri unitamente agli avvocati Francesco De Minicis, Roberto  
Marrozzini

-ricorrente incidentale-



contro

Intesa San Paolo S.p.A. - Ubi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Mazzoletti unitamente agli avvocati Francesca Pulejo, Edoardo Boscarato, Paolo Pototschnig

-controricorrente all'incidentale-

nonché contro

Fallimento Conceria Sacomar S.p.A., in persona del curatore pro tempore

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 236/2022 depositata il 01/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Il FALLIMENTO CONCERIA SACOMAR S.p.A., dichiarato a seguito dell'ammissione della società debitrice all'amministrazione controllata in data 17 aprile 2003, ha proposto nei confronti di Cassa di Risparmio di Loreto (Ca.Ri.Lo.) sia l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, l.fall. in relazione a rimesse aventi natura solutoria effettuate sul conto corrente n. 1685/05 nel periodo sospetto, sia l'azione revocatoria ex art. 67, secondo comma e 188 l.fall. *pro tempore*, nonché ex art. 67, primo comma, n. 2, l.fall. in relazione all'escussione di garanzie pignoratorie per € 1.650.143,25 nel periodo tra il 15 aprile 2003 e il 15 luglio 2003, senza che il creditore avesse versato le somme al fallimento, né si fosse insinuato allo stato passivo.

2. A seguito di costituzione in giudizio della banca, il Fallimento, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. *pro tempore*, ha

*n. 16552/2022 R.G.*



precisato la domanda, chiedendo la declaratoria di nullità, annullabilità e inopponibilità dei pegni alla curatela, anche per mancanza di data certa dei contratti.

3.All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, si è costituito in giudizio CON.SAC. S.r.l. quale assuntore del concordato fallimentare nel Fallimento Conceria Sacomar S.p.A. Previa rimessione della causa in istruttoria, il Tribunale di Fermo ha accolto parzialmente la revocatoria delle rimesse solutorie e ha rigettato revocatoria dell'escussione delle garanzie pignoratorie.

4.La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l'appello principale del terzo assuntore e ha rigettato l'appello incidentale di U.B.I. S.p.A., quale incorporante di Ca.ri.Lo. Per quanto qui ancora rileva, il giudice di appello ha accolto l'azione revocatoria dell'escussione delle garanzie pignoratorie (a termini del combinato disposto degli artt. 67, secondo comma e 188 l.fall. *pro tempore*). In particolare, ha ritenuto che il consolidamento della causa di prelazione non faccia venir meno l'interesse della curatela alla declaratoria di inefficacia dei pagamenti in quanto lesivi della *par condicio*.

5.Ha, poi, ritenuto che la condanna dovesse intervenire in favore del terzo assuntore e del fallimento e che il terzo assuntore è legittimato a impugnare la sentenza quale cessionario del credito.

6.Ha, infine, ritenuto revocabili quali pagamenti le escussioni dei pegni intervenute prima dell'apertura dell'amministrazione controllata, ritenendo che i pagamenti successivi dovessero ritenersi riferibili «*a tutti i titoli dedotti in giudizio dalla curatela anche nella I memoria ex art. 183 c.p.c.*», trattandosi – come già aveva ritenuto il primo giudice – di azione di dichiarazione di inefficacia di tutti i versamenti solutori.

7.Propone ricorso principale INTESA SANPAOLO S.p.A. quale banca incorporante, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso il terzo



assuntore, il quale ha proposto ricorso incidentale affidato a un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione del principio della domanda ex art. 99 cod. proc. civ. e di quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 183 e 342 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata si è pronunciata sulla domanda di revocatoria delle escussioni di pegno, senza avvedersi che la domanda fosse stata modificata con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. Si deduce che l'originaria domanda sarebbe stata sostituita dalla domanda di invalidità e inopponibilità per vizi genetici delle garanzie, come avvenuto ad opera del primo giudice. Si osserva che, a seguito dell'interpretazione della domanda da parte del primo giudice, sarebbe stato necessario l'appello incidentale dell'assuntore perché il giudice di appello si pronunciasse sull'originaria domanda.

2. Il primo motivo è infondato. Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito; nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. e si pone una questione di natura processuale, per la soluzione della quale il giudice di legittimità ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del contenuto integrano un tipico accertamento di fatto, riservato come tale al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata e solo in tali termini il motivo di censura può essere esaminato (Cass., n. 13439/2025; Cass., n.

*n. 16552/2022 R.G.*



31546/2019; n. 29609/2018; Cass., n. 30684/2017; Cass., n. 7932/2012; Cass., n. 15603/2006; Cass., n. 13426/2004). Nella specie il giudice del merito, lungi dal sostituire all'originaria domanda proposta dal fallimento attore, l'ha interpretata quale domanda di inefficacia in senso lato, senza incorrere nel vizio di extrapetizione (*«quanto ai titoli incassati successivamente [...] la domanda attrice nel corso del processo è stata costantemente riferita [...] a tutti i titoli dedotti dalla curatela anche nella I memoria ex art. 183 c.p.c. [...]»*).

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. in relazione all'interesse ad agire, non avendo il fallimento interesse a coltivare l'impugnazione di revocatoria di pagamenti che sarebbero, in ogni caso, privilegiati per consolidamento della garanzia; interesse ulteriormente venuto meno per effetto dell'intervenuta omologa del concordato fallimentare che prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati.

4. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto non si confronta con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che ha ritenuto legittimato a impugnare il terzo assuntore del concordato fallimentare in quanto cessionario del credito e *«unico soggetto sostanzialmente interessato all'accoglimento della domanda»*, non potendo, pertanto, riferirsi l'interesse ad agire all'originario attore ma – appunto – all'appellante terzo assuntore.

5. Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 70 l.fall., anche in relazione all'art. 100 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente l'interesse ad agire del terzo assuntore a impugnare una sentenza avente ad oggetto la revocatoria di garanzie pignoratorie, le quali non possono venir meno per il fatto che l'impugnante sia il terzo assuntore. Si propone, in via



gradata, eccezione di illegittimità costituzionale nell'ipotesi in cui si ritenga che il concordato fallimentare possa «*cancellare*» i diritti di un creditore privilegiato.

6. Il terzo motivo del ricorso principale è infondato, posto che l'interesse ad agire che regge l'intervento dell'assuntore è dato dalla sua qualità di successore a titolo particolare nel diritto prospettato dalla curatela del fallimento (Cass., n. 17339/2015).

7. Sul punto, il ricorrente (anche in memoria) prospetta di nuovo la carenza di interesse dell'assuntore a coltivare l'azione, sul presupposto che il pagamento eseguito dal debitore successivamente fallito così come determinato ex art. 67, secondo comma, l.fall., è revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale e determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio (Cass., Sez. U., n. 5049/2022). Sarebbe, quindi, il momento del riparto quello che consolida l'interesse all'azione del curatore del fallimento (e quindi anche dell'assuntore) in virtù di quanto sarebbe questi tenuto a restituire al fallimento all'esito della proposizione della domanda restitutoria ex art. 70, secondo comma, l.fall. (*«solo in seguito alla ripartizione dell'attivo potrà verificarsi se il pagamento non pregiudichi le ragioni degli altri creditori privilegiati che anche successivamente all'esercizio della revocatoria intendano insinuarsi così da tenere conto della possibile presenza di crediti prededucibili nel passivo fallimentare o di altri crediti di grado peggiore destinati ad essere soddisfatti con preferenza rispetto a quello che ha subito la revocatoria, oltre che l'evenienza di insinuazioni tardive»*: Cass., Sez. U., n. 5049/2022, cit.). Laddove, invece, la proposta di concordato fallimentare prevedesse (come nella specie) il pagamento integrale dei crediti privilegiati, non vi sarebbe interesse dell'assuntore ad apprendere liquidità che poi dovrebbe essere restituita al creditore. Sotto questo profilo, il ricorrente evidenzia in memoria che l'assuntore non



possa «*sottrarsi dal farsi carico delle conseguenze che neutralizzerebbero, intuitivamente, le conseguenze dell'accoglimento dell'azione revocatoria*», perché «*Con. Sac. si vedrebbe restituire gli importi liquidati in forza della sentenza impugnata, salvo poi doverli riversare ad Intesa secondo quanto previsto nella proposta di concordato fallimentare*».

8. Tale argomentazione va letta, ai fini della prospettata illegittimità costituzionale degli artt. 67, 70 e 124 l.fall., alla luce della clausola della proposta di concordato omologata secondo cui – come ricorda il controricorrente – a termini dell'art. 124, quarto comma, l. fall. gli impegni dell'assuntore sono limitati ai soli creditori ammessi o che abbiano proposto domanda di ammissione allo stato passivo. Sicché non vi sarebbe, secondo le condizioni della proposta concordataria omologata, spazio per la ripetizione di quanto versato dal ricorrente all'assuntore in esecuzione della sentenza impugnata; sarebbero, in questo caso vulnerate ingiustificatamente le ragioni del creditore, che si troverebbe impossibilitato a recuperare il proprio credito nel rispetto della *par condicio*, laddove «*il vittorioso esperimento di una azione revocatoria da parte di un fallimento non può mai pregiudicare le conseguenti ragioni di credito del soggetto passivo dell'azione (la Banca), in forza della disciplina di riferimento, e cioè, ratione temporis, degli artt. 67 e 70 l. fall.; e ciò tenuto anche in considerazione che il credito – nel caso di specie – risulta essere privilegiato*» (pag. 3 mem. ric.).

9. Il motivo è infondato anche sotto tale profilo. L'assuntore è interessato all'accoglimento della domanda e alla conseguente pronuncia costitutiva della inefficacia dei pagamenti e della correlata pronuncia di condanna al pagamento, dovendosi valutare l'attualità dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione; tale condizione dell'azione deve sussistere al momento della decisione (Cass., n. 29283/2024; Cass., n. 26520/2020), laddove la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del



giudice (Cass., n. 41688/2021), la quale va esclusa solo ove si tratti di azioni di mera iattanza (Cass., n. 12532/2024; Cass., n. 5632/2002).

10. L'interesse ad agire rileva, invece, ove esso venga meno prima della decisione, ciò comportando la cassazione della sentenza impugnata (Cass., n. 2845/2025; Cass., n. 12975/2020), circostanza che non sussiste nel caso di specie. Diversamente, il difetto di interesse prospettato dal ricorrente – tema al quale è connessa la questione di legittimità costituzionale che, pertanto, rimane qui assorbita - attiene invece agli effetti derivanti dall'esecuzione della sentenza che accoglie l'originaria domanda del fallimento, effetti che si porranno a valle (e non a monte) della decisione, al momento in cui se ne darà esecuzione.

11. Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché dell'art. 12 prel. e dell'art. 124 l.fall., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato che la proposta di concordato fallimentare prevedeva il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati. Si osserva che il proponente ha previsto il soddisfacimento dei creditori privilegiati anche rispetto ai quali sussistevano contenziosi pendenti in esito al risultato della lite.

12. Il quarto motivo è inammissibile. In disparte l'estraneità di tale questione alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata (attinente invece all'interpretazione delle clausole relative alla proposta di concordato fallimentare omologata), il motivo si limita a menzionare le regole interpretative della proposta concordataria, senza peraltro indicare in quali termini tali regole sarebbero state violate dalla sentenza impugnata.

13. Con il quinto motivo del ricorso principale si deduce, in via graduata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione del principio della domanda (art. 99 cod. proc. civ.) e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc.



civ.), anche in relazione all'art. 183 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la realizzazione delle garanzie avvenuta dopo il decreto di amministrazione controllata fosse da considerare oggetto della domanda iniziale dell'attore, laddove per la revocatoria di tali pagamenti si sarebbe dovuta formulare una domanda specifica di declaratoria di inefficacia di atti solutori effettuati dopo l'apertura della procedura concorsuale minore. Si osserva, sotto tale profilo, che per tali pagamenti (effettuati a titolo di escussione delle garanzie) l'atto di appello non contenesse alcun riferimento all'inefficacia dei pagamenti ex art. 188 l.fall., con conseguente vizio di extrapetizione. Il ricorrente allega al ricorso gli atti di causa rilevanti ai fini della censura proposta.

14. Il quinto motivo è infondato, essendosi il giudice di appello limitato a interpretare la domanda diversamente dalla prospettazione del ricorrente. Si tratta di interpretazione della domanda relativa ai pagamenti pervenuti dopo l'apertura dell'amministrazione controllata censurabile per vizio di motivazione e che, in quanto coerentemente motivata e non implausibile (come nella specie), non è sindacabile nel giudizio di legittimità.

15. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all'art. 124 l.fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittimato passivamente il controricorrente *«nella parte in cui ha ammesso al contraddittorio le domande/eccezioni della banca, che a concordato fallimentare omologato, a mente dell'art. 124 l.fall.comma 4, avrebbe dovuto rivolgere non più verso l'assuntore bensì verso il fallito»*.

16. Il ricorso incidentale è assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

**P.Q.M.**



La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/09/2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi

